Conto corrente con la posta | Anno 89° — Numero 145

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Giovedì, 24 giugno 1948 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° novembre 1947, n. 1815.
Estensione dei benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso . Pag. 2231

1948

DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 1948, n. 765.
Modificazione all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 894, sulla ricostruzione delle carriere dei militari della marina, reduci dalla prigionia di guerra o dall'internamento . . Pag. 2232

DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 1948, n. 766.
Variante al regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, circa l'indennità di alloggio spettante ai titolari e reggenti di direzioni sprovviste di alloggi demaniali gratuiti. Pag. 2232

DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 1948, n. 767.
Istituzione di una indennità di servizio penitenziario e di una indennità di malsana ed assai disagiata residenza a favore del personale civile degli Istituti di prevenzione e di pena . . . Pag. 2233

DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 1948, n. 768.
Disposizioni riguardanti la tassa ettariale sulle riserve aperte di caccia . Pag. 2233

DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 1948, n. 769.
Norme riguardanti il pagamento delle pensioni statali già iscritte presso gli Uffici del tesoro dei Governatorati dell'Africa orientale italiana, delle Provincie Libiche, dell'Egeo, delle provincie di confine i cui territori sono stati sottoposti ad altra sovranità . . . . Pag. 2234

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 770.
Norme sull'indennità giornaliera di marcia prevista per i militari dell'Esercito . . . . Pag. 2236

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 771.
Modificazioni al testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401 . . . . Pag. 2237

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1948.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Bergamo . . . . Pag. 2238

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1948.
Nomina del presidente e dei membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani . . . . Pag. 2239

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1948.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria del legno, estrattiva, manovalanza generica, edile e laterizia di vari Comuni della provincia di Siena . . . . Pag. 2239

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1948.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere dei comuni di Signa e Lastrasigna (Firenze) . . . . . . Pag. 2240

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1948.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e del legno dell'intera provincia di Cosenza . . . . Pag. 2241

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1948.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere dei comuni di Pescia, Uzzano, Buggiano, Ponte Buggianese e Monsummano (Pistoia) . . . . Pag. 2241

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1948.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori appartenenti alla manovalanza generica dei comuni di Perugia e Foligno . . . . . . Pag. 2242

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1948.
Autorizzazione alla Società per azioni « Comitas », Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Genova, ad esercitare l'assicurazione e la riassicurazione nei rami trasporti, incendio, infortuni, responsabilità civile, aeronautica, automobili e furti . . . . . . Pag. 2243

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1948.
Nomina dei membri del Collegio sindacale dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani. Pag. 2243

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1948.
Revoca del decreto Ministeriale 8 agosto 1947, riguardante il divieto alla ditta Vannini Narciso, con sede in Rufina, ad allestire nuovi reparti per la fabbricazione di manufatti in gomma . . . . Pag. 2243

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1948.
Rettifica del decreto 8 agosto 1946 col quale fu sottoposta a sequestro la rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, in liquidazione, della S. A. di Assicurazioni Alleanza di Vienna . . . . Pag. 2243

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1948.
Ripristino della denominazione a « Silvio Paternostro » del centro di rieducazione per minorenni di Catanzaro. Pag. 2244

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1948.
Revoca del decreto Ministeriale 26 gennaio 1948, riguardante il divieto alla ditta « Grazia Antonio & Pesarin Marino », con sede in Legnago, ad attivare una pileria di riso. Pag. 2244

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1948.
Revoca del decreto Ministeriale 27 novembre 1947, riguardante il divieto alla ditta « Zoni Giuseppe », con sede in Parma, ad ampliare il proprio biscottificio Pag. 2244

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1948.
Decorrenza del divieto ai notai che esercitano nel territorio della Repubblica a servirsi del sigillo attualmente in uso . . . . Pag. 2244

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Esito del ricorso presentato da Troise Giuseppe avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946 . . . . Pag. 2245

Ministero degli affari esteri: Concessione di exequatur. Pag. 2245

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno sito nel comune di S. Remo . . . . Pag. 2245

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Urbania (Pesaro) . . . . Pag. 2245
Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Genga (Ancona) . . . . . . Pag. 2245

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa lavori edili e stradali e trasporti fra reduci, con sede in Catania . . . . . Pag. 2245
Conferimento al commissario della Società anonima cooperativa « Latteria sociale cooperativa », con sede in Aidomaggiore, della facoltà dell'assemblea dei soci per nominare il Collegio dei sindaci di liquidazione . . Pag. 2245
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa « L'Esercito del lavoro », con sede in Ferrara, e nomina del commissario . . . . . . Pag. 2245

Ministero dell'interno:
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Avigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947. Pag. 2246
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rionero in Vulture ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947 . . . . Pag. 2246
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Grotteria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947. Pag. 2246
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gioia Tauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947 . . . . . Pag. 2246
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lamporecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947 . . . . Pag. 2246
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mondolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947. Pag. 2246
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pergola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947. Pag. 2246
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Frattamaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947 . . . . Pag. 2246
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Giuliano Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947 . . . . . Pag. 2246
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Roccalumera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947 . . . . Pag. 2246
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Naso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947. Pag. 2246
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Francavilla Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947 . . . . Pag. 2246

CONCORSI

Presidenza del Consiglio dei Ministri:
Graduatoria delle vincitrici del concorso per titoli a duecento posti di vice assistente sanitaria visitatrice provinciale in prova (grado 12°, gruppo C) nell'Amministrazione della sanità pubblica . . . . . Pag. 2247
Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Como Pag. 2251
Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Asti . . . . . Pag. 2252
Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno . . . . Pag. 2252

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:
Diario delle prove scritte del concorso per esami a trenta posti di grado 11° nel ruolo del personale direttivo postale telegrafico di 1ª categoria (gruppo A) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, riservato ai reduci. Pag. 2252
Diario delle prove scritte del concorso per esami a dieci posti di grado 10° nel ruolo degli ingegneri specializzati di 1ª categoria (gruppo A) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, riservato ai reduci . Pag. 2252

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 145 DEL 24 GIUGNO 1948:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 31: **Ministero del tesoro - Cassa depositi e prestiti - Sezione autonoma di credito comunale e provinciale:** 101ª Estrazione di cartelle ordinarie 4 % di credito comunale e provinciale eseguita nel maggio 1948.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° novembre 1947, n. 1815.

Estensione dei benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per i trasporti, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

A coloro che, dalla data di liberazione delle singole provincie fino a quella di entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, siano stati impiegati direttamente da autorità civili o per conto di autorità alleate in operazioni di bonifica da mine o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine o siano stati impiegati da privati nelle operazioni suddette effettuate su immobili di loro proprietà, sono concessi i benefici stabiliti dagli articoli seguenti.

Art. 2.

Agli sminatori ed ai rastrellatori, che abbiano prestato servizi particolarmente rischiosi, sono estesi i benefici previsti dalle disposizioni vigenti a favore dei combattenti e dei reduci di guerra.

Con successivo provvedimento, emanato su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con gli altri Ministri interessati, verranno dettate le norme per l'applicazione del precedente comma.

Agli sminatori ed ai rastrellatori, addetti alle operazioni di cui all'art. 1, che siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nelle loro capacità di lavoro, in seguito a lesioni o ad infermità incontrate nell'espletamento delle operazioni suddette, sono estese le norme concernenti il distintivo d'onore pei mutilati ed invalidi di guerra nonchè le norme di assistenza e protezione previste per dette categorie di persone, salvo, per quanto riguarda pensioni ed assegni, il disposto dell'art. 3.

Alle vedove ed agli orfani dei deceduti in seguito a lesioni incontrate nell'espletamento delle operazioni suddette sono estese tutte le norme di assistenza e protezione previste per le vedove e gli orfani di guerra.

Art. 3.

Le normali indennità liquidate, in base alla legge sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, sono, ad eccezione della indennità giornaliera per la inabilità temporanea, raddoppiate in caso di infortunio occorso agli sminatori ed ai rastrellatori per scoppio di ordigni esplosivi, in occasione dei lavori di cui all'art. 1.

Nei casi di infortunio previsti dal comma precedente sono corrisposti, in aggiunta al raddoppiamento delle indennità di assicurazione, le seguenti indennità:

1) per infortunio mortale, una indennità di lire centomila;

2) per infortunio da cui sia derivata una inabilità lavorativa permanente e totale, una indennità di lire centoventicinquemila;

3) per infortunio da cui sia derivata una incapacità permanente parziale superiore al dieci per cento, una indennità proporzionata a quella prevista al numero precedente.

Per il calcolo delle indennità nel caso del n. 3 saranno applicati i criteri della legge sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

E' fatta salva la facoltà degli interessati di optare fra la rendita di infortunio e la pensione di guerra ai sensi dell'art. 2 della legge 18 agosto 1940, n. 1196, ferma restando la corresponsione delle indennità di cui ai numeri 1, 2 e 3 del presente articolo.

La indennità di L. 100.000 di cui al n. 1 del presente articolo, sarà attribuita agli aventi diritto secondo le norme della successione legittima.

Le indennità stabilite dal presente articolo sono a carico dello Stato.

Art. 4.

Le indennità di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 3 non sono dovute se, per lo stesso infortunio siano state percepite altre indennità da chiunque corrisposte e quali che siano stati i criteri di attribuzione delle indennità stesse agli aventi diritto, salvo il pagamento della differenza, qualora queste ultime siano inferiori a quelle stabilite nei citati numeri.

Art. 5.

La gestione, per conto dello Stato, delle indennità previste dall'art. 3 è affidata all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Le relative norme saranno emanate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e con il Ministro per la difesa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CINGOLANI — SCELBA — GRASSI — PELLA — DEL VECCHIO — TUPINI — SEGNI — CORBELLINI — TOGNI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1948

Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 205. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 1948, n. 765.

Modificazione all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 894, sulla ricostruzione delle carriere dei militari della marina, reduci dalla prigionia di guerra o dall'internamento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la marina mercantile;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 894, è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — Per ogni militare della marina, reduce dalla prigionia di guerra o dall'internamento, il Ministro per la difesa, constatata la posizione sia penale che disciplinare in rapporto al fatto della cattura o dell'internamento, determina se nulla osti a che il militare sia preso in esame per l'avanzamento.

Il militare che, in conseguenza della sua condizione di prigioniero di guerra o di internato, non abbia potuto essere scrutinato o promosso durante il tempo della prigionia o dell'internamento, qualora ottenga il nulla osta anzidetto, è sottoposto all'esame della competente Commissione di avanzamento, e, se in possesso delle condizioni previste dalle disposizioni in vigore, è promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno. La mancanza di idoneità fisica, temporanea o non, derivante da ferite, lesioni od infermità riportate in servizio e per cause di servizio, non costituisce impedimento al conferimento della promozione, quando il militare avrebbe potuto conseguirla con anzianità anteriore al sopravvenire della non idoneità. Se si trattasse di militari del C.E.M.M., si prescinde inoltre, dal requisito dell'imbarco stabilito dall'art. 66 del testo unico sull'ordinamento del C.E.M.M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Marina, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni.

Qualora con l'anzianità come sopra stabilita il militare risulti compreso in turno di promozione nel nuovo grado, egli potrà essere nuovamente scrutinato e promosso, se in possesso delle prescritte condizioni, solo dopo che abbia prestato effettivo servizio per almeno sei mesi, se trattasi di ufficiale ammiraglio o generale ovvero di sottufficiale o militare del C.E.M.M., e per almeno un anno, se trattasi di ufficiale superiore o inferiore. Nella promozione gli sarà conferita, ai soli effetti giuridici, l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno.

Le promozioni di cui ai precedenti commi sono effettuate anche se non esista la corrispondente vacanza nei gradi superiori, salvo il riassorbimento dell'eccedenza al verificarsi della prima vacanza ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 26 febbraio 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — DEL VECCHIO — CAPPA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 204. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 1948, n. 766.

Variante al regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, circa l'indennità di alloggio spettante ai titolari e reggenti di direzioni sprovviste di alloggi demaniali gratuiti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

La tabella *C* prevista dal regio decreto 27 febbraio 1921, n. 453, e regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, relativa alle indennità da corrispondersi ai titolari e reggenti di direzione di istituti di prevenzione e di pena, in mancanza di alloggio demaniale, è soppressa.

Art. 2.

Al regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, è aggiunto il seguente art. 116-*bis*:

« Ai titolari o reggenti di direzioni che non possono fruire di alloggio demaniale a titolo gratuito, compete l'indennità mensile di alloggio nella seguente misura:

grado 5°, ispettori generali, L. 3850;

grado 6°, direttori superiori, L. 3400;

grado 7° e 8°, direttori di prima e di seconda classe, L. 2700;

grado 9°, primi segretari, L. 2500.

Per i funzionari che risiedono in sedi con popolazione inferiore a 250.000 abitanti l'indennità predetta è ridotta di un quinto.

Per i funzionari celibi l'indennità stessa è ragguagliata alla metà di quella che, a seconda della residenza, spetta ai coniugati dello stesso grado ».

Art. 3.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 236. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 1948, n. 767.

Istituzione di una indennità di servizio penitenziario e di una indennità di malsana ed assai disagiata residenza a favore del personale civile degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

A favore del personale civile di ruolo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena è istituita una indennità di servizio penitenziario nella seguente misura annua lorda:

ruoli amministrativo, alienistico, ispettivo industriale ed agricolo:

grado	5°	L. 29.000
»	6°	» 26.000
»	7°	» 23.000
»	8°	» 21.000
»	9°	» 18.000
»	10° e 11°	» 15.000

ruoli di ragioneria, di educazione e dei capi tecnici:

grado	7°	L. 18.500
»	8°	» 16.500
»	9°	» 14.500
»	10° e 11°	» 12.500

ruoli di ordine e di sorveglianza:

grado	9°	L. 13.000
»	10° e 11°	» 11.000
»	12° e 13°	» 9.000

Art. 2.

L'indennità di cui al precedente articolo è cumulabile per il personale alienistico dei manicomi giudiziari con quella prevista dal regio decreto 28 agosto 1924, n. 1398.

Art. 3.

A favore dello stesso personale, che presta servizio nelle colonie agricole di Sardegna « Mamone, Isili, Castiadas e Tramariglio » nelle isole dell'arcipelago toscano, ed in quelle di Santo Stefano e di Favignana, è istituita una indennità di malsana ed assai disagiata residenza, in misura pari ad un terzo della indennità di servizio penitenziario, di cui al precedente articolo.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto che ha effetto dal 1° luglio 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 235. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 1948, n. 768.

Disposizioni riguardanti la tassa ettariale sulle riserve aperte di caccia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1948, la tassa ettariale stabilita dall'art. 61, primo e secondo comma, del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, a carico dei concessionari di riserve aperte di caccia è elevata a L. 20 per

ettaro fino a 1000 ettari; a L. 14 per ettaro per la parte eccedente i 1000 ettari e fino a 3000 ettari; a L. 8 per ettaro per la parte eccedente i 3000 ettari e a L. 1 per ettaro nella zona delle Alpi per la parte eccedente i 500 ettari.

Art. 2.

Con la stessa decorrenza del 1° gennaio 1948, la sopratassa per le tabelle indicanti il divieto di caccia, di cui all'art. 91 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, viene elevata a L. 1,40.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — SEGNI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 231. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 1948, n. 769.

Norme riguardanti il pagamento delle pensioni statali già iscritte presso gli Uffici del tesoro dei Governatorati dell'Africa orientale italiana, delle Provincie Libiche, dell'Egeo, delle provincie di confine i cui territori sono stati sottoposti ad altra sovranità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per il bilancio e col Ministro ad interim per l'Africa Italiana;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

Tutti i provvedimenti legislativi che abbiano arrecato variazioni di carattere generale a pensioni od altri assegni similari, concessi a qualsiasi titolo sui bilanci dello Stato e delle Amministrazioni di Stato ad ordinamento autonomo, sono applicabili alle partite della specie già iscritte per il pagamento presso uno degli Uffici del tesoro dell'Africa orientale italiana, ovvero della Libia.

L'applicazione dei provvedimenti legislativi di cui al comma che precede, avverrà con la decorrenza normale indicata negli stessi, ovvero, per i provvedimenti in cui erano previste decorrenze diverse secondo i differenti territori dello Stato ove venivano estesi, colla decorrenza dalla quale ebbero efficacia nella provincia di Roma, ed, in ogni caso, osservate le altre condizioni contenute nei provvedimenti medesimi.

Il presente articolo è altresì applicabile alle pensioni od altri assegni similari della specie di quelli indicati al primo comma, già iscritti per il pagamento presso l'Ufficio del tesoro del cessato Governatorato dell'Egeo.

Art. 2.

I titolari delle pensioni od altri assegni similari indicati al primo comma dell'articolo precedente che rientrino nel territorio metropolitano ovvero che si trasferiscano all'estero possono richiedere il pagamento della propria pensione compresi gli arretrati non caduti in prescrizione. A ciò si provvede mediante duplicati dei ruoli individuali di iscrizione, da rilasciarsi, con gli aggiornamenti fino a data corrente, dalle singole Amministrazioni centrali che emisero gli originali di detti ruoli individuali.

Fino a quando non sia possibile comunque ricuperare i ruoli di iscrizione di dette pensioni già in carico agli Uffici del tesoro indicati al primo comma dell'articolo precedente, l'accertamento della data dalla quale iniziare il pagamento delle rate insolute sarà effettuato in base alle risultanze dei certificati di iscrizione (libretti) individuali, tenuto altresì conto della data in cui i singoli Uffici del tesoro e le coesistenti Sezioni di tesoreria cessarono di funzionare in conseguenza degli eventi bellici, nonchè di tutte le altre notizie ufficiali che risultasse possibile al riguardo raccogliere.

Art. 3.

Ai fini della ripresa dei pagamenti nei casi contemplati dall'art. 2, ogni intestatario è tenuto a rimettere all'Ufficio provinciale del tesoro presso il quale desidera ottenere l'assegnazione del duplicato del proprio ruolo d'iscrizione, una domanda in carta libera, a firma autenticata, corredata dal certificato di iscrizione (libretto), nella quale attesterà: fino a quale data riscosse la pensione o l'assegno e presso quale Tesoreria od altro ufficio a ciò delegato; se sulla pensione gravano ritenute a carattere straordinario, per quale importo mensile e fino alla concorrenza di quale somma residua; se dalla data di cessazione dei normali pagamenti della pensione od assegno in poi ebbe a percepire dalle autorità d'occupazione o da altri enti o persone somme a titolo di anticipazione o di acconto di pensione, o di soccorsi, indicando i periodi relativi a tali riscossioni e l'ammontare delle somme percette.

Ogni assegnatario, nella domanda indicata nel comma precedente, dichiarerà sotto la sua personale responsabilità: se ebbe o meno a rilasciare delega o procura per la riscossione della pensione od assegno; che conserva la cittadinanza italiana; che non esiste, per la propria partita, altro certificato di iscrizione (libretto) all'infuori di quello esibito; che le indicazioni fornite corrispondono ad esattezza; che conosce le sanzioni previste dall'art. 16 del presente decreto a carico di coloro che rilasciassero false attestazioni o presentassero false od alterate documentazioni; e che, infine, si impegna a risarcire l'erario degli eventuali indebiti pagamenti che potessero essere disposti a suo favore.

L'Ufficio provinciale del tesoro rilascia al pensionato ricevuta della domanda e del certificato di iscrizione (libretto) che trattiene e richiede quindi alla Amministrazione centrale competente l'emissione del duplicato del ruolo di iscrizione e del certificato di iscrizione.

La consegna del duplicato del certificato di iscrizione (libretto) al pensionato dovrà avvenire, a cura dell'Ufficio provinciale del tesoro, per mezzo del sindaco, ai sensi dell'art. 378 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 4.

Nel caso di pagamento degli arretrati effettuato con la procedura indicata al secondo comma dell'art. 2, il pagamento stesso deve essere sottoposto alla ritenuta precauzionale di un quinto, da restare accantonato fino a diversa disposizione del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro).

Per arretrati, s'intendono tutte le quote maturate alla data in cui perviene all'ufficio destinatario l'istanza prevista dall'art. 3.

Art. 5.

Qualora l'assegnatario trovantesi nelle condizioni di cui all'art. 2, non sia in grado di esibire il proprio certificato di iscrizione (libretto) il pagamento della pensione sarà iniziato soltanto allorquando abbia ottenuto il duplicato del certificato stesso. Però, in tal caso, il pagamento degli arretrati resta accantonato, per tutte le quote interamente maturate alla data in cui perviene all'Ufficio provinciale del tesoro la domanda prevista dall'art. 3, in attesa della decisione che adotterà, al riguardo, il Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro), su motivata richiesta dell'Ufficio provinciale del tesoro competente, corredata dai documenti esibiti dalla parte.

Art. 6.

Al pagamento delle pensioni e degli assegni di cui all'art. 1 a favore di assegnatari che conservino la loro residenza nei territori della Libia, dell'Eritrea e della Somalia, potrà essere temporaneamente provveduto con le modalità che verranno stabilite con provvedimento da emanarsi su proposta del Ministro per il tesoro d'intesa col Ministro per l'Africa Italiana.

Art. 7.

Le concessioni provvisorie di pensioni consentite dalla legge 4 agosto 1942, n. 969, e dal regio decreto-legge 27 maggio 1943, n. 564, debbono considerarsi revocate man mano che le singole partite siano sostituite dai duplicati dei normali ruoli d'iscrizione di cui all'art. 2, previo conguaglio tra le somme dovute e quelle pagate, tenuto conto anche di tutte le ritenute di carattere straordinario eventualmente gravanti su ogni singola partita.

In luogo della sostituzione indicata nel comma che precede è peraltro consentito che con ruolo di variazione sia sistemata la partita provvisoria vigente per adeguarla alle disposizioni contenute nel presente decreto e che siano ad essa applicabili.

L'emissione dei ruoli duplicati ovvero dei ruoli di variazione nei casi indicati nel presente articolo, deve essere richiesta alle Amministrazioni centrali competenti dagli Uffici provinciali del tesoro che hanno in carico le partite provvisorie concesse in base alla legge 4 agosto 1942, n. 969, ed al regio decreto-legge 27 maggio 1943, n. 564.

Art. 8.

Le procedure previste dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 per l'emissione dei duplicati dei ruoli individuali di iscrizione di pensione od assegni similari concessi a qualsiasi titolo con le normali disposizioni vigenti in materia, sui bilanci dello Stato e delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, nonchè per l'ordinazione dei pagamenti relativi, sono consentite anche a favore degli assegnatari trasferitisi dai territori di confine sottoposti ad altre sovranità, nel rimanente territorio italiano, allorquando non sia possibile ottenere l'invio delle copie autentiche dei ruoli d'iscrizione, già in carico agli Uffici provinciali del tesoro che avevano giurisdizione sui territori stessi.

Per le partite di pensione iscritte negli Uffici provinciali del tesoro indicati al comma precedente, ma originariamente liquidate in base alle norme dell'ex regime austro-ungarico, dell'ex Stato libero di Fiume ovvero dell'autorità jugoslava, si osservano le prescrizioni indicate agli articoli 9, 10, 11 e 12.

Art. 9.

Per le partite di pensioni o di assegni similari a carico del bilancio dello Stato, liquidate in base alle norme dell'ex regime austro-ungarico o dell'ex Stato libero di Fiume dagli organi locali competenti secondo i cessati ordinamenti, che non siano state reiscritte e riliquidate dalle Amministrazioni centrali ed i cui titolari si trasferiscano dai territori nazionali di confine sottoposti ad altre sovranità in altre provincie della Repubblica senza che sia possibile ottenere la restituzione dei rispettivi ruoli di iscrizione e dei documenti di liquidazione, è consentita l'apertura di partite provvisorie presso gli Uffici provinciali del tesoro nella cui giurisdizione gli intestatari si sono trasferiti, in base ad apposita istanza in carta libera a firma autenticata, corredata dal certificato di iscrizione (libretto), dal certificato anagrafico di cui al regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1477 e da quello di cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 68 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704.

Sulla domanda dovranno essere specificati:

a) cognome, nome, paternità e data di nascita del pensionato;

b) qualifica originaria di servizio e Amministrazione che liquidò la pensione;

c) numero del certificato di iscrizione (libretto);

d) provincia e comune di provenienza;

e) data dell'ultima rata riscossa e ufficio che la pagò;

f) ammontare netto mensile dell'ultima rata riscossa, ripartito, possibilmente, nei suoi componenti;

g) eventuali ritenute mensili per alimenti, fitti, cessioni o per qualsiasi altro motivo gravanti sulla pensione ed importo residuo del debito dopo l'ultima riscossione;

h) ove si tratti di vedove ed orfani, il cognome e la qualifica del dante causa, nonchè la data di nascita di ciascun orfano compartecipe.

In tali domande oltre a quanto è richiesto al secondo comma dell'art. 3, sarà dichiarato sotto la responsabilità del sottoscrittore che sussistono le condizioni alle quali è subordinato il godimento della pensione e degli accessori.

Art. 10.

Nei casi previsti dall'art. 9, l'Ufficio provinciale del tesoro trattiene nei propri atti le istanze ed i certificati di iscrizione (libretti) rilasciando agli assegnatari una attestazione dalla quale risultino tutti gli estremi dell'assegno e l'indicazione dell'ultimo pagamento eseguito, corredata da un foglio a casellario, analogo a quello per i certificati di iscrizione, sul quale, all'atto del pagamento, sarà apposto il timbro a calendario.

L'Ufficio provinciale del tesoro trasmette indi alla Corte dei conti copie autentiche dei ruoli per le partite provvisorie accese ai fini del riscontro dei relativi titoli pagati.

Art. 11.

Le partite di pensione provvisorie aperte in base agli articoli 9 e 12 possono essere pagate mediante procuratore, e con una delle facilitazioni consentite a norma del regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 165, e del regolamento approvato con regio decreto 24 aprile 1927, n. 677, e successive modificazioni.

Peraltro le procure e le altre facilitazioni in precedenza esistenti, eventualmente risultanti dalla dichiarazione della parte, si intendono decadute e debbono quindi essere rinnovate nei modi prescritti.

Art. 12.

Le pensioni liquidate originariamente dalle autorità jugoslave ed intestate ad assegnatari già pertinenti ai territori che costituirono le provincie di Cattaro e Spalato o che furono aggregati alle circoscrizioni territoriali delle provincie di Zara e Fiume, il cui pagamento fu assunto dallo Stato italiano in base alle « Istruzioni per la disciplina delle spese fisse nei territori dalmati occupati, approvate e rese esecutive con decreto 10 agosto 1942 del Governatore della Dalmazia », possono continuare a corrispondersi agli intestatari trasferitisi nel rimanente territorio italiano, mediante l'apertura di partite provvisorie, con l'osservanza delle modalità indicate agli articoli 9 e 10.

Art. 13.

Nel caso di decesso dell'avente diritto ad una delle pensioni provvisorie contemplate agli articoli 9 e 12, le Amministrazioni centrali competenti sono autorizzate a concedere alla vedova ed agli orfani una pensione provvisoria di riversibilità nella misura e secondo le norme vigenti in materia per i pensionati statali.

Art. 14.

Qualora gli interessati, titolari delle pensioni di cui agli articoli 9 e 12 del presente decreto, od i loro aventi causa, non siano in grado di presentare in tutto od in parte i documenti richiesti dal presente decreto, ovvero dalle altre norme di legge o regolamentari vigenti in materia di liquidazione o di ordinazione del pagamento delle pensioni a carico dello Stato, le Amministrazioni statali possono accettare le istanze previste, corredate da mezzi sussidiari di prova giusta quanto è disposto nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 24 febbraio 1947, n. 60.

In ogni caso gli atti di notorietà da prendersi in esame debbono essere esclusivamente giudiziali e redatti a norma dell'art. 33 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

Art. 15.

Qualora dai documenti comprovanti il loro diritto a pensione, presentati dagli assegnatari o dai loro aventi causa, non possano trarsi le indicazioni necessarie per determinare l'esatto importo annuo lordo della pensione base e degli eventuali assegni annessi, tali importi, ad ogni effetto, sono determinati riducendo del 20 per cento l'ammontare risultante dai mezzi sussidiari di prova che sono stati prodotti e considerando il trattamento di quiescenza così ridotto, attribuito per due terzi a titolo di pensione ed un terzo a titolo di caroviveri, col gravame delle normali ritenute erariali vigenti.

Art. 16.

Chiunque, al fine di ottenere il pagamento di assegni in tutto od in parte non spettanti, fa false dichiarazioni nelle istanze presentate, od allega alle stesse, documenti falsi od alterati, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire millecinquecento a lire diecimila.

Art. 17.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 avranno efficacia fino ad un anno dalla data della ratifica del Trattato di pace.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 229. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 770.
Norme sull'indennità giornaliera di marcia prevista per i militari dell'Esercito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per la difesa;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Articolo unico.

Con decorrenza dal 1° luglio 1947, l'indennità giornaliera di marcia prevista per i militari dell'Esercito è stabilita nelle seguenti aliquote della diaria di mis-

sione (esclusi il supplemento di pernottazione e l'indennità integrativa) vigente nel tempo cui l'indennità di marcia si riferisce:

a) 50 % per gli ufficiali e marescialli fruenti di quote complementari di carovita;

b) 30 % per gli ufficiali e marescialli che non fruiscono di tali quote;

c) 20 % per i sergenti maggiori, sergenti e per i brigadieri, vice brigadieri, graduati e militari dell'Arma dei carabinieri, che fruiscano delle quote complementari dell'indennità di carovita previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e successive modificazioni, nonchè per i graduati e militari di truppa vincolati a ferma speciale o raffermati che fruiscano dell'indennità complementare di cui all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 ottobre 1947, n. 1387;

d) 10 % per il personale indicato nella precedente lettera c) che non fruisca delle predette quote complementari dell'indennità di carovita nè dell'indennità complementare di cui al citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 ottobre 1947, n. 1387;

e) 5 % per gli altri graduati e militari di truppa nonchè per gli allievi carabinieri.

Qualora non venga fornito l'alloggio dall'Amministrazione e purchè il personale non abbia l'obbligo di pernottare sotto la tenda, l'indennità di cui al precedente comma è integrata di una somma pari al 60 % del supplemento di pernottazione.

Nel computo dell'indennità secondo le aliquote di cui ai precedenti commi si trascurano le frazioni di lira.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — FACCHINETTI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 203. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 771.

Modificazioni al testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

L'art. 28 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, modificato dall'art. 5 del regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465, è sostituito dal seguente:

Dei pagamenti fatti, l'esattore rilascia quietanza al contribuente conservando la matrice o la copia nel modo indicato dal regolamento.

Previa autorizzazione dell'Intendente di finanza, è data facoltà all'esattore di rilasciare la quietanza sulla cartella dei pagamenti. In tal caso la trascrizione dei pagamenti deve farsi su registri numerati prima dell'uso e siglati in ogni foglio dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette.

Tali registri terranno luogo delle matrici ai fini dei controlli e di ogni garanzia dell'erario, degli enti, e contribuenti. Resta fermo l'obbligo della emarginazione dei pagamenti sui ruoli o sugli schedari il cui uso sia stato autorizzato.

Nei casi di pagamento effettuato in sede di esecuzione, l'ufficiale procedente, col rilascio della bolletta di pagamento, resta esonerato dall'obbligo della compilazione del verbale di desistenza.

Anche detti pagamenti, come quelli effettuati a mezzo di vaglia o conti correnti postali, dovranno essere riportati sul registro per ogni singolo contribuente.

Valgano per i registri tutte le norme in vigore per la tenuta dei bollettari.

L'Intendente di finanza può sempre, per esigenze di servizio, modificare l'orario dell'esattoria e disporre la apertura di nuovi sportelli a carico dell'esattore.

Nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, è data facoltà ai contribuenti con debito fino a L. 15.000 per rata, di chiedere all'esattore di eseguire il pagamento a domicilio con le modalità che saranno stabilite dal regolamento.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 44 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato col regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato dall'art. 16 della legge 16 giugno 1939, n. 942, è sostituito dal seguente:

Il prezzo d'asta viene determinato moltiplicando per 200 il tributo diretto verso lo Stato, secondo il disposto dell'art. 15 del Codice di procedura civile. Ove tale prezzo sia ritenuto notevolmente inferiore al valore attuale dei beni, l'Intendente di finanza può disporre che il prezzo stesso sia determinato in base a perizia dell'Ufficio tecnico erariale. Le spese di perizia sono anticipate dall'Amministrazione finanziaria e saranno recuperate dall'esattore o dal ricevitore provinciale, unitamente al debito di imposta.

Art. 3.

Il quarto comma dell'art. 80 del testo unico sulla riscossione delle imposte dirette, è così modificato:

Qualora l'ultimo giorno pel versamento cada in giorno festivo, l'esattore avrà facoltà di fare il versamento stesso il giorno feriale immediatamente successivo.

L'esattore delle imposte dirette ha l'obbligo di soddisfare, nonostante la mancanza di fondi di cassa di spettanza del Comune, gli ordini di pagamento emessi dai Comuni e dai prefetti in favore del segretario comunale, degli impiegati e salariati comunali, per le retribuzioni loro spettanti, col diritto di percepire un interesse non inferiore a quello previsto dal cartello bancario e di rivalersi di tali anticipazioni ed interessi sulle prime riscossioni di sovrimposte, tasse o entrate comunali, successive al pagamento delle somme anticipate.

Detto obbligo è subordinato alla condizione che la esposizione dell'esattore per le anticipazioni fatte e per quelle che si chiedono, non superino, complessivamente, l'importo di due rate dei proventi comunali da riscuotere entro lo stesso anno solare in base ai ruoli ed alle liste di carico già consegnate agli esattori.

Art. 4.

L'art. 87 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato dal regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, è sostituito dal seguente:

L'esattore ha diritto al rimborso delle imposte o sovrimposte iscritte nei ruoli che non ha conseguito, purchè faccia constare:

che la esecuzione non ha potuto aver luogo per assoluta mancanza di beni mobili del debitore;

oppure che la esecuzione è tornata inutile o insufficiente.

Per ottenere il rimborso è sufficiente che l'esattore dimostri di aver compiuta una sola esecuzione entro sei mesi dalla scadenza della quarta rata non pagata, se trattasi di esecuzione mobiliare, o entro dieci mesi dalla scadenza dell'ultima rata annuale, se trattasi di esecuzione sui beni immobili.

Ai fini previsti dal presente articolo, il contribuente moroso per quattro rate consecutive, s'intende decaduto dal beneficio della normale rateazione di legge e l'esattore resta libero di procedere per l'intero carico comprese le rate non scadute.

Nel caso in cui la morosità si manifesti alla scadenza della terza rata o successive, agli effetti di cui al presente articolo, sarà sufficiente che l'esattore dimostri di aver eseguita la sola procedura a saldo alla scadenza dell'ultima rata.

Deve inoltre provare che l'esecuzione presso terzi fu iniziata nel termine di quattro mesi dal giorno in cui venne a conoscenza delle occorrenti notizie e che la sentenza venne eseguita nel termine stesso.

Tuttavia l'esattore che abbia pignorato frutti naturali pendenti non perderà il suo diritto al rimborso, se abbia ritardata la vendita dei medesimi fino a un mese dopo la raccolta.

Parimenti per i fitti o le pigioni da scadere potrà aspettare a riscuoterli un mese dopo la scadenza, senza perdere il diritto medesimo.

In caso di irreperibilità rilevata ed attestata dal messo notificatore al momento della notifica della cartella dei pagamenti, agli effetti del rimborso per inesigibilità, l'esattore alla scadenza della quarta rata, potrà notificare la stessa cartella. Confermandosi la irreperibilità, l'atto assume efficacia di avviso di mora e di verbale di irreperibilità e dovrà essere sottoposto alla certificazione del sindaco e, successivamente, dell'ente impositore entro sessanta giorni dalla seconda notifica. Lo stesso termine vale per la trasmissione all'Ufficio delle imposte, degli originali verbali della prima esecuzione infruttuosa o insufficiente.

In sostituzione della cartella, potranno essere sottoposti alla certificazione di cui al comma precedente, gli avvisi di mora, o, previa autorizzazione dell'Intendente di finanza, elenchi per ruolo dei contribuenti irreperibili verbalizzati dall'ufficiale esattoriale.

L'esattore potrà omettere le denuncie di morosità ai sensi dell'art. 35 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608 e 13 della legge 16 giugno 1939, n. 942, quando abbia già denunciato lo stato di morosità del contribuente per le quote iscritte nei ruoli degli anni precedenti e la mora perduri.

Qualora l'Amministrazione della finanza abbia notizia che il debitore inutilmente escusso possegga beni mobili od immobili li designerà all'esattore. Nel caso che tale designazione sia fatta dopo la presentazione della domanda di rimborso, l'esattore potrà ottenere uno sgravio provvisorio, che diventerà definitivo non appena egli abbia fatto constatare di aver escusso inutilmente tutti i beni a lui designati.

In ogni caso la Finanza esonerando l'esattore conserva il diritto di escutere il debitore in qualunque parte dello Stato.

Art. 5.

Nella commisurazione delle cauzioni per le esattorie e per le ricevitorie provinciali del decennio 1943-52, in dipendenza dell'applicazione dell'art. 18 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, e delle cauzioni richieste agli esattori nominati per il quinquennio 1948-52, le riscossioni per l'imposta straordinaria sui profitti di guerra, per i relativi profitti avocabili e per i profitti eccezionali di contingenza, saranno computate soltanto al quindici per cento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

De Gasperi — Pella — Scelba

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 232. — Frasca

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1948.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Bergamo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 613;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Bergamo, pel triennio 1948-1950, i signori:

Gilberti dott. Guido, medico chirurgo;
Parigi dott. Ettore, medico chirurgo;
Zanetti dott. Pier Bernardino, pediatra;
Tagliarini prof. avv. Attilio, esperto in materie amministrative;
Iardini dott. Carlo, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1948
Registro Presidenza n. 15, foglio n. 353. — FERRARI

(2725)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1948.

Nomina del presidente e dei membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, concernente la trasformazione dell'Ente per l'assistenza agli orfani dei lavoratori morti per infortunio sul lavoro in Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Viste le designazioni effettuate dalle Organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei lavoratori e dei datori di lavoro;

Vista la designazione effettuata dal personale dell'Ente predetto;

Vista la designazione effettuata dalle Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie;

Viste le designazioni effettuate dalle Amministrazioni interessate;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

E' nominato presidente dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani il prof. Giaccone Emilio.

Art. 2.

Sono nominati membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani:

A) Rappresentanti dei lavoratori:
1) Benedetti Amabile;
2) Carretto Giorgio;
3) Gattamorta Giordano Bruno;
4) Righetti Umberto;

B) Rappresentanti dei datori di lavoro:
1) Colecchi Giuseppe;
2) Donini avv. Alberto;
3) Meledandri Enrico;

C) Rappresentante del personale dell'Ente:
Rocchetti dott. Ugo;

D) Rappresentanti ministeriali:
a) per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
1) Calamani prof. Giulio;
2) Fragomeni dott. Alfredo;
b) per il Ministero del tesoro:
Del Vecchio prof. Giuseppe;
c) per l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica:
Miceli prof. Emanuele;

E) Membri di diritto:
1) Baldi prof. Guido Maria, presidente Istituto nazionale assicurazione malattie;
2) Crisafulli prof. Vezio, commissario straordinario Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
3) Romanelli prof. Vincenzo Maria, commissario straordinario Istituto nazionale della previdenza sociale;

F) Rappresentante delle Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie:
com.te Andalò Roberto.

Art. 3.

Le nomine di cui nel presente decreto decorrono dalla data di esso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1948

DE NICOLA

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 13, foglio n. 185. — LA MICELA

(2969)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1948.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria del legno, estrattiva, manovalanza generica, edile e laterizia di vari Comuni della provincia di Siena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 23 gennaio 1947, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente dsoccupati dipendenti dall'industria edile, metalmeccanica e manovalanza generica di alcuni Comuni della provincia di Siena;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria del legno dei comuni di Abbadia San Salvatore e Siena, per quelli dipendenti dall'industria estrattiva dei comuni di Castellina in Chianti, Murlo, San Giovanni d'Asso, Sinalunga, Trequanda, per quelli appartenenti alla manovalanza generica dei comuni di Castiglion d'Orcia, Chiusi, Sovicille e Radi-

cofani, per quelli dipendenti dall'industria edile dei comuni di Asciano e Monteroni d'Arbia, per quelli dipendenti dall'industria laterizia del comune di Sinalunga sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione del decreto interministeriale 23 gennaio 1947 ai lavoratori dipendenti dall'industria del legno dei comuni di Abbadia San Salvatore e Siena, ai lavoratori dipendenti dall'industria estrattiva dei comuni di Castellina in Chianti, Murlo, San Giovanni d'Asso, Sinalunga, Trequanda, ai lavoratori appartenenti alla manovalanza generica dei comuni di Castiglion d'Orcia, Chiusi, Sovicille e Radicofani, ai lavoratori dipendenti dall'industria edile dei comuni di Asciano e Monteroni d'Arbia, ai lavoratori dipendenti dall'industria laterizia del comune di Sinalunga (Siena), che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 13, foglio n. 152

(2564)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1948.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere dei comuni di Signa e Lastrasigna (Firenze).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 22 ottobre 1946, 23 gennaio 1947 e 5 ottobre 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Firenze;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria in genere dei comuni di Signa e Lastrasigna sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 22 ottobre 1946, 23 gennaio 1947 e 5 ottobre 1947 ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere dei comuni di Signa e Lastrasigna (Firenze), che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbliga-

toria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 13, foglio n. 166

(2854)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1948.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e del legno dell'intera provincia di Cosenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 1° ottobre 1946, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati dipendenti dall'industria edile e del legno di alcuni Comuni della provincia di Cosenza;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria edile e del legno dell'intera provincia di Cosenza sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione del decreto interministeriale 1° ottobre 1946 ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e del legno dell'intera provincia di Cosenza, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento:

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 13, foglio n. 161

(2858)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1948.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere dei comuni di Pescia, Uzzano, Buggiano, Ponte Buggianese e Monsummano (Pistoia).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 7 dicembre 1946, 23 gennaio 1947, 4 aprile 1947, 8 luglio 1947 e 5 ottobre 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Pistoia;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria in genere dei comuni di Pescia, Uzzano, Buggiano, Ponte Buggianese e Monsummano sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 7 dicembre 1946, 23 gennaio 1947, 4 aprile 1947, 8 luglio 1947 e 5 ottobre 1947 ai lavoratori dipendenti dal-

l'industria in genere dei comuni di Pescia, Uzzano, Buggiano, Ponte Buggianese e Monsummano (Pistoia), che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 13, foglio n. 162

(2857)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1948.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori appartenenti alla manovalanza generica dei comuni di Perugia e Foligno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 25 settembre 1946, 8 marzo 1947, 5 ottobre 1947 e 12 dicembre 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Perugia;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i lavoratori disoccupati appartenenti alla manovalanza generica dei comuni di Perugia e Foligno sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 25 settembre 1946, 8 marzo 1947, 5 ottobre 1947 e 12 dicembre 1947 ai lavoratori appartenenti alla manovalanza generica dei comuni di Perugia e Foligno, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 13, foglio n. 165

(2855)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1948.

Autorizzazione alla Società per azioni « Comitas », Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Genova, ad esercitare l'assicurazione e la riassicurazione nei rami trasporti, incendio, infortuni, responsabilità civile, aeronautica, automobili e furti.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società per azioni « Comitas » Compagnia italiana di assicurazioni, avente sede in Genova, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione e la riassicurazione nei rami trasporti, incendio, infortuni, responsabilità civile, aeronautica, automobili e furti;

Considerato che la Società richiedente dispone di un capitale di L. 50.000.000 di cui versate L. 25.000.000 ed ha provveduto ad effettuare il deposito presso la Tesoreria provinciale di Genova (ricevuta n. 249, posizione n. 212469 del 24 dicembre 1947) di buoni del Tesoro novennali 5 %, 1950, per nominali L. 1.600.000;

Visto lo statuto sociale;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società per azioni « Comitas » - Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Genova, è autorizzata ad esercitare l'assicurazione e la riassicurazione nei rami trasporti, incendio, infortuni, responsabilità civile, aeronautica, automobili e furti.

Roma, addì 28 aprile 1948

p. Il Ministro: CAVALLI

(2938)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1948.

Nomina dei membri del Collegio sindacale dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, concernente la trasformazione dell'Ente per l'assistenza agli orfani dei lavoratori morti per infortunio sul lavoro in Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Viste le designazioni effettuate dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati membri del Collegio sindacale dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani:

Bruno dott. Ignazio, magistrato della Corte dei conti;

Carapezza dott. Giovanni, capo divisione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Marzo rag. Gabriele, ispettore generale del Ministero del tesoro.

Art. 2.

Le nomine, di cui nel presente decreto, decorrono dalla data di esso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1948

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 13, foglio n. 180. — LA MICELA

(2970)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1948.

Revoca del decreto Ministeriale 8 agosto 1947, riguardante il divieto alla ditta Vannini Narciso, con sede in Rufina, ad allestire nuovi reparti per la fabbricazione di manufatti in gomma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, e proroghe successive;

Visto il decreto Ministeriale 8 agosto 1947, con il quale alla ditta Vannini Narciso, con sede in Rufina, è stato vietato allestire presso il proprio calzaturificio in Rufina, nuovi reparti per la fabbricazione di manufatti in gomma (sopra-scarpe, scarpe, stivali, articoli igienici, ecc.);

Vista l'istanza della ditta, intesa ad ottenere un riesame della propria iniziativa industriale;

Considerate le nuove circostanze emerse;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 8 agosto 1947, che vieta alla ditta Vannini Narciso, con sede in Rufina, di allestire presso il proprio calzaturificio in Rufina, nuovi reparti per la fabbricazione di manufatti in gomma (soprascarpe, scarpe, stivali, articoli igienici, ecc.).

Roma, addì 13 maggio 1948

Il Ministro: LOMBARDO

(2913)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1948.

Rettifica del decreto 8 agosto 1946 col quale fu sottoposta a sequestro la rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, in liquidazione, della S. A. di Assicurazioni Alleanza di Vienna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 8 agosto 1946, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della S. A. di Assicurazioni Alleanza di Vienna e nominato sequestratario il sig. Innocenzo Martinengo Dalle Palle-Avogadro, con l'autorizzazione a continuare l'esercizio dell'attività;

Considerato che la suindicata rappresentanza era in liquidazione già prima del sequestro e quindi occorre rettificare il predetto decreto;

Sentito il Ministero dell'industria e del commercio;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49;

Decreta:

E' rettificato il decreto 8 agosto 1946 nel senso che è sottoposta a sequestro la rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, in liquidazione, della S. A. di Assicurazioni Alleanza di Vienna e che il sequestratario sig. Innocenzo Martinengo Dalle Palle-Avogadro deve intendersi autorizzato a continuare la liquidazione dell'azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1948

(2818) *Il Ministro*: PELLA

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1948.

Ripristino della denominazione a « Silvio Paternostro » del centro di rieducazione per minorenni di Catanzaro.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 5 maggio 1945, col quale in considerazione dell'incompatibilità con la nuova situazione politica del Paese, venivano soppresse le denominazioni di alcuni Istituti per minorenni intitolati a caduti per la causa fascista e, fra le altre, la denominazione « Silvio Paternostro » data al centro di rieducazione per minorenni di Catanzaro;

Considerato che da ulteriori accertamenti è risultato essere stato il Silvio Paternostro un valoroso combattente della guerra 1915-18 e di quella etiopica, caduto in Burca-Hobu Lancia il 26 agosto 1937 per la Patria e non per la causa fascista e decorato di medaglia d'oro al valor militare, talchè nei suoi riguardi sono da ritenere insussistenti i motivi che determinarono il provvedimento;

Ritenuta pertanto l'opportunità di restituire al centro di rieducazione per minorenni di Catanzaro la denominazione « Silvio Paternostro »;

Decreta:

Il centro di rieducazione per minorenni di Catanzaro è nuovamente intitolato a « Silvio Paternostro ».

Roma, addì 1° giugno 1948

(2896) *Il Ministro*: GRASSI

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1948.

Revoca del decreto Ministeriale 26 gennaio 1948, riguardante il divieto alla ditta « Grazia Antonio & Pesarin Marino », con sede in Legnago, ad attivare una pileria di riso.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, e proroghe successive;

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1948, con il quale alla ditta « Grazia Antonio & Pesarin Marino », con sede in Legnago, è stato vietato attivare, in detta località, una pileria di riso;

Vista l'istanza della ditta, intesa ad ottenere un riesame della propria iniziativa industriale;

Considerate le nuove circostanze emerse;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 26 gennaio 1948, che vieta alla ditta « Grazia Antonio & Pesarin Marino », con sede in Legnago, di attivare, in detta località, una pileria di riso.

Roma, addì 13 giugno 1948

(2915) *Il Ministro*: LOMBARDO

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1948.

Revoca del decreto Ministeriale 27 novembre 1947, riguardante il divieto alla ditta « Zoni Giuseppe », con sede in Parma, ad ampliare il proprio biscottificio.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, e proroghe successive;

Visto il decreto Ministeriale 27 novembre 1947, con il quale alla ditta « Zoni Giuseppe », con sede in Parma, è stato vietato ampliare il proprio biscottificio sito in detta località;

Vista l'istanza della ditta, intesa ad ottenere un riesame della propria iniziativa industriale;

Considerate le nuove circostanze emerse;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 27 novembre 1947, che vieta alla ditta « Zoni Giuseppe », con sede in Parma, di ampliare il proprio biscottificio, sito in detta località.

Roma, addì 13 giugno 1948

(2916) *Il Ministro*: LOMBARDO

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1948.

Decorrenza del divieto ai notai che esercitano nel territorio della Repubblica a servirsi del sigillo attualmente in uso.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 535, relativo alla foggia ed uso dell'emblema dello Stato;

Ritenuto che i sigilli attualmente in uso dai notai, devono essere sostituiti gradatamente e che con decreto del Ministro per la grazia e giustizia deve essere stabilita la data dopo la quale i notai non potranno più servirsi del sigillo attualmente in uso;

Decreta:

A decorrere dal 28 febbraio 1949 i notai che esercitano nel territorio della Repubblica non potranno più servirsi del sigillo attualmente in uso.

Roma, addì 17 giugno 1948

(2966) *Il Ministro*: GRASSI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Troise Giuseppe avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 277 decisioni N. 136 registro ricorsi

L'anno 1948, il giorno 16 del mese di aprile, la Commissione per l'esame dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A., composta dei signori. dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Troise Giuseppe fu Gabriele, nato a Caserta il 5 maggio 1890, residente in Roma, via San Martino ai Monti, 47, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

Ricorre pertanto la seconda delle due ipotesi previste dal decreto citato, per ottenere la cancellazione richiesta ed il ricorso deve essere accolto.

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto dal signor Troise Giuseppe e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 16 aprile 1948

La Commissione

T. CATALDI F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(2705)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 23 aprile 1948 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Ilmar Penna Marinho, Console del Brasile a Roma, con giurisdizione sulle regioni dell'Umbria e del Lazio.

(2923)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno sito nel comune di S. Remo

Con decreto interministeriale 21 aprile 1948, n. 417, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato della metà del terreno compreso nella particella catastale n. 741, riportata al foglio XLV, partita n. 350, del catasto rustico del comune di S. Remo, dell'estensione di mq. 165, già facente parte dell'alveo del torrente S. Martino, risultante verso ponente dalla mediana che, partendo dal vertice verso la ferrovia, raggiunge la metà del lato verso mare, ed indicato nell'estratto planimetrico in data 20 agosto 1943, scala 1:500, che fa parte integrante del decreto stesso.

(2964)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Urbania (Pesaro)

I fondi siti nel comune di Urbania (Pesaro), della estensione di ettari 800 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1951-52.

Confini:

a *nord*, fiume Metauro;

ad *est*, strada consorziale dell'Orsaiola;

a *sud*, torrenti e vallette dalla strada consorziale dell'Orsaiola fino al fosso di S. Maria in Campolungo;

ad *ovest*, strada consorziale di S. Maria in Campolungo e fosso omonimo.

(2824)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Genga (Ancona)

I fondi siti nel comune di Genga (Ancona), della estensione di ettari 745 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1951-52.

Confini:

Casa Montanara, mulattiera fonte della Torre fino a Colleponi; strada comunale di Valdoraglia; mulattiera di Monticelli fino a Monticelli; strada vicinale Vie del Capitano fino a C. Monte; mulattiera di Villa Bella fino a Capo la Villa; strada comunale Genga-Arcevia fino alla Chiesa di Rocchetta; strada vicinale del Barco fino al fosso del Lago; rio Montanara dal fosso del Lago fino a casa Montanara.

(2825)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa lavori edili e stradali e trasporti fra reduci, con sede in Catania.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 giugno 1948, i poteri conferiti al sig. ing. Eugenio Di Stefano, commissario della Società cooperativa lavori edili e stradali e trasporti fra reduci, con sede in Catania, sono stati prorogati al 31 marzo 1948.

(2899)

Conferimento al commissario della Società anonima cooperativa «Latteria sociale cooperativa», con sede in Aidomaggiore, della facoltà dell'assemblea dei soci per nominare il Collegio dei sindaci di liquidazione.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 giugno 1948 al sig. Cesare Ara, commissario liquidatore della Società anonima cooperativa «Latteria sociale cooperativa» con sede in Aidomaggiore, sono state conferite le facoltà dell'assemblea dei soci per nominare il Collegio dei sindaci di liquidazione.

L'efficacia della relativa deliberazione è subordinata alla approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(2900)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa «L'Esercito del lavoro», con sede in Ferrara, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 giugno 1948, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa «L'Esercito del lavoro», con sede in Ferrara, e nominato commissario l'avvocato Francesco Guzzinati.

(2901)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Avigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 20 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1948, registro n. 13 Interno, foglio n. 39, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Avigliano (Potenza), di un mutuo di L. 304.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2780)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rionero in Vulture ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 4 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1948, registro n. 13 Interno, foglio n. 38, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Rionero in Vulture (Potenza), di un mutuo di L. 405.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2781)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Grotteria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 19 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1948, registro n. 12 Interno, foglio n. 330, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Grotteria (Reggio Calabria), di un mutuo di L. 1.063.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2782)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gioia Tauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 27 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1948, registro n. 13 Interno, foglio n. 41, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gioia Tauro (Reggio Calabria), di un mutuo di L. 2.800.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2783)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lamporecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 18 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1948, registro n. 13 Interno, foglio n. 263, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Lamporecchio (Pistoia), di un mutuo di L. 140.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2784)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mondolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 20 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1948, registro n. 13 Interno, foglio n. 40, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Mondolfo (Pesaro Urbino), di un mutuo di L. 480.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2785)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pergola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 23 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1948, registro n. 12 Interno, foglio n. 334, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pergola (Pesaro), di un mutuo di L. 1.336.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2786)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Frattamaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 21 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1948, registro n. 13 Interno, foglio n. 36, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Frattamaggiore (Napoli), di un mutuo di L. 273.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2787)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Giuliano Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 13 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1948, registro n. 13 Interno, foglio n. 264, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Giuliano Terme (Pisa), di un mutuo di L. 1.780.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2788)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Roccalumera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 20 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1948, registro n. 13 Interno, foglio n. 256, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Roccalumera (Messina), di un mutuo di L. 182.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2789)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Naso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 12 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1948, registro n. 13 Interno, foglio n. 257, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Naso (Messina), di un mutuo di L. 629.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2790)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Francavilla Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 12 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1948, registro n. 13 Interno, foglio n. 252, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Francavilla Sicilia (Messina), di un mutuo di L. 860.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2791)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Graduatoria delle vincitrici del concorso per titoli a duecento posti di vice assistente sanitaria visitatrice provinciale in prova (grado 12°, gruppo C) nell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 27 dicembre 1947, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli a duecento posti di vice assistente sanitaria visitatrice provinciale in prova (grado 12°, gruppo C) nell'Amministrazione della sanità pubblica;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, e successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, ed il regio decreto 18 novembre 1930, n. 1642;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722;

Visto il decreto del Ministero del tesoro del 21 novembre 1945;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778;

Visti i regi decreti 25 giugno 1914, n. 702, e 30 ottobre 1924, n. 2042;

Visto il regio decreto 20 gennaio 1941, n. 95;

Visti i regi decreti 29 novembre 1941, n. 1683, e 7 dicembre 1942, n. 1486;

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 12 luglio 1945, n. 417, e 31 luglio 1945, n. 446;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui alle premesse e nominate, a decorrere dal 1° gennaio 1948, vice assistenti sanitarie visitatrici provinciali in prova (grado 12°, gruppo C) nei ruoli del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, con l'assegno annuo lordo di L. 124.000, oltre le altre indennità come per legge:

1) Giacomelli Giulia, punti 280 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

2) Sartori Carmela, punti 250 su 530;

3) Saya Maria Teresa, punti 245 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

4) Larpi Santini Evelina, punti 217,50 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

5) Rossetti Maria Domenica, punti 192,50 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

6) Fracca Rosina, punti 185 su 530;

7) Zari Adelina, punti 180 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

8) Biagini Maria, punti 177,50 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

9) Bonanno Giuditta, punti 177 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

10) Sireana Maria Teresa, punti 176,50 su 530;

11) Giorgetti Giorgina, punti 175 su 530;

12) Papè Anna, punti 172,50 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

13) Tesolini Italia, punti 170 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

14) Leonori Zulema, punti 165 su 530;

15) Rizzotti Vittoria, punti 163 su 530;

16) Tobia Vincenza, punti 162,50 su 530;

17) Righi Rosa, punti 161 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

18) Niccoli Myriam, punti 160 su 530;

19) Scozzi Adriana, punti 158 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

20) Cuccuru Santina, punti 157,50 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

21) Guarnaccia Francesca, punti 155 su 530;

22) Ritondale Maria, punti 152,50 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

23) Martinoli Pia, punti 150 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

24) De Franchi Maria, punti 147,50 su 530;

25) Giorgiolè Ester, punti 146,50 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

26) Buffa Angela, punti 146,25 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

27) Bari Vera, punti 145 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

28) Di Prisco Livia, punti 145 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

29) Saccà Flavia, punti 142,50 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

30) Giannettoni Assunta, punti 142 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

31) Bertone Maria Clorinda, punti 141 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

32) Albertini Maria Letizia, punti 140 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

33) Capobianchi Amalia, punti 138 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

34) Cagliari Elena, punti 137,75 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

35) Alcamo Maria, punti 137,50 su 530;

36) Doninelli Anna Maria, punti 137 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

37) Cianci Luisa, punti 136,50 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

38) Tonarelli Giuseppina, punti 136 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

39) Littieri Jolanda, punti 135 su 530;

40) De Andreis Andreina, punti 133 su 530;

41) Basile Carmela, punti 132,75 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

42) Migliarini Candida, punti 132 su 530;

43) Vassallo Anna Maria, punti 130 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

44) Pandolfi Maria Lucia, punti 128,50 su 530;

45) Femii Bruna, punti 127,50 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

46) Merlanti Ersilia, punti 126 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

47) Zeppa Lidia, punti 125,50 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

48) Taormina Matilde, punti 125 su 530;

49) Lodigiani Anna, punti 124,50 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

50) Ghiani Leida, punti 124,25 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

51) Macovezzi Ferdinanda, punti 124 su 530;

52) Pistelli Maria, punti 123,75 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

53) Sonnenfeld Gina, punti 123,50 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

54) Ferrara Anna, punti 123,25 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

55) Miari Alice, punti 123 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

56) Suglia Annunziata, punti 122,50 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

57) Marletta Anna, punti 122,25 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

58) Brunetti Matilde, punti 122 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

59) Tassinari Maria Pia, punti 121,75 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

60) Scarpari Maria, punti, 121,50 su 530;

61) Sacchi Tosca, punti 121 su 530;

62) Simoncini Concetta, punti 119,75 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

63) Avelardi Flora, punti 119 su 530, A.S.V non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

64) Neri Aurora, punti 118,50 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

65) Botti Teresa, punti 118 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

66) Palagi Antonia, punti 117,75 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

67) Sella Teresa, punti 117,50 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

68) Bartalini Maria Matilde, punti 117,25 su 530, A.S.V non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

69) Berteotti Ottilia, punti 117 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

70) Mattei Armanda, punti 115 su 530;

71) Stabellini Gina, punti 114 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

72) Dell'Angelo Venturina, punti 113,50 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

73) Farona Anna, punti 113 su 530;

74) De Marinis Anna, punti 112,50 su 530;

75) Tassi Rosetta, punti 112,25 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

76) Rizzoli Elena, punti 112 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

77) Delise Bianca, punti 111,75 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatriee;

78) Pasinati Anna Maria, punti 111,50 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

79) Pasquè Caterina, punti 111,25 su 530;

80) Trincanato Ada, punti 111 su 530;

81) Malagodi Alda, punti 110,75 su 530;

82) Sacchi Gabriella, punti 110,50 su 530;

83) Martemucci Angela Lucia, punti 110 su 530;

84) Bianchi Annunziata, punti 109,75 su 530;

85) Gillardi Germana, punti 108,50 su 530;

86) Del Pezzo Maria Antonietta, punti 108,25 su 530;

87) Parola Domitilla, punti 108 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

88) Ambrosi Anna, punti 107,75 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

89) Mancia Francesca Umbra, punti 107,50 su 530;

90) Righi Anna, punti 107,25 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

91) De Monte Flavia, punti 107 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

92) Maseri Irma, punti 106,50 su 530, AS.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

93) Lucidi Anna, punti 106,25 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

94) Piffer Delia, punti 106 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

95) Carnevale Carla, punti 105,50 su 530;

96) Bucciarelli Maria Luisa, punti 105 su 530;

97) Volcan Irma, punti 104,75 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

98) Montefiori Rosa, punti 104,65 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

99) Roberti Luisa, punti 104,60 su 530, AS.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

100) Pravato Giulia, punti 104,50 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

101) Gignoli Maria, punti 104,25 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

102) Felice Irene, punti 104 su 530;

103) Carnesecchi Leonarda, punti 103,75 su 530;

104) Caressa Alma, punti 103,50 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

105) D'Arrigo Maria, punti 103,25 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

106) Fontanella Elena, punti 103 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

107) Loiodice Filomena, punti 102,75 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

108) Grilli Giselda, punti 102,50 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

109) Sarri Maria, punti 102,25 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

110) Vernocchi Anna Maria, punti 102 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

111) Guadagni Maria Antonia, punti 101,75 su 530;

112) Grassi Elvezia, punti 101,50 su 530;

113) Tosini Maria, punti 101,25 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

114) Cevidalli Lea, punti 101 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
115) Frescura Lea, punti 100,75 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
116) Rebesco Luigia, punti 100,50 su 530;
117) Jachia Egle, punti 100,50 su 530;
118) Feltrin Bruna, punti 100,25 su 530;
119) Tosi Lea, punti 99,75 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
120) Vitolo Amelia, punti 99,50 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
121) Ceppi Amelia, punti 99,25 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
122) Tomassini Barbarossa Dina, punti 99 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
123) Sardella Olga, punti 98,75 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
124) Zorn Diodata, punti 98,50 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
125) Nanni Elena, punti 98 su 530;
126) Trevisan Iolanda, punti 97,50 su 530;
127) Pitacco Albina, punti 97 su 530;
128) Marzini Maria, punti 94,75 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
129) Tretter Maria, punti 94,50 su 530;
130) Monti Elvira, punti 94,25 su 530;
131) Lanzoni Maria, punti 94 su 530;
132) Zilioli Maria, punti 93,75 su 530;
133) Benigni Edvige, punti 93,50 su 530;
134) Masnata Amelia, punti 93,25 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
135) Gaetani Antonina, punti 93 su 530;
136) Simcich Anita Maria, punti 92,75 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
137) Berni Canani Enrica, punti 92,50 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
138) Segre Lea, punti 92,25 su 530;
139) Lamponi Elsa, punti 92 su 530;
140) Gnocchi Liliana, punti 91,75 su 530;
141) Grossi Rina, punti 89,75 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
142) Liussi Marina, punti 89,50 su 530, A.S.V non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
143) Speroni Giuseppina, punti 89,25 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
144) Curcio Immacolata, punti 89 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
145) Giovannini Zora, punti 88,75 su 530;
146) Palomba Anna, punti 88,50 su 530;
147) Balletto Felicina, punti 88,25 su 530;
148) Cantagalli Nella, punti 88 su 530;
149) Briolini Giulia, punti 87,75 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
150) Mastri Palma, punti 87,50 su 530, A.S.V non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
151) Ricci Dina, punti 87,25 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
152) Scavone Maria, punti 87 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
153) Franchi Giulia, punti 86,75 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
154) Arceri Giovanna, punti 86,50 su 530;
155) Dominese Vanda, punti 86 su 530;
156) Eccel Giuseppina, punti 85,75 su 530;
157) Mele Pia, punti 85,50 su 530;
158) Nervi Caterina, punti 85,25 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
159) Zucconi Giannina, punti 85,10 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
160) Guadagni Teresa, punti 85,05 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
161) Pilotti Elvira, punti 85 su 530;
162) Bellini Guglielmina, punti 84,50 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
163) Roncaglia Maria, punti 84,25 su 530;
164) Franco Domenica, punti 84 su 530;
165) Torta Gemma, punti 83,75 su 530;
166) Litteri Gioconda, punti 83,50 su 530;
167) Stagnoli Giovanna, punti 83 su 530;
168) Pacchiarini Maria, punti 82,75 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
169) Zordan Florinda Evelina, punti 82,50 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
170) Galimberti Maria di Luigi, punti 82,25 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
171) Strassoldo Mariapace, punti 82 su 530;
172) Bonanni Noemi, punti 81,75 su 530;
173) Guerra Maria, punti 81,50 su 530;
174) Stanzani Angelina, punti 81,25 su 530;
175) Beccore Giuseppa, punti 81 su 530;
176) Patrizi Gabriella, punti 80,75 su 530;
177) Unghy Isabella, punti 80,50 su 530;
178) Stevens Marianna, punti 80,25 su 530;
179) Fumagalli Carola, punti 80 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
180) Desio Bruna, punti 79,75 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
181) Curcio Maria, punti 79,60 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
182) Cantagalli Fausta, punti 79,55 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
183) Saporiti Anna Maria, punti 79,50 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
184) Guerra Guadalupe, punti 78,75 su 530;
185) Baldassi Liliana, punti 78 su 530;
186) D'Ayala Valva Caterina, punti 77,75 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
187) Ravina Teresa Maria, punti 67,25 su 530, orf. di guerra;
188) Nebiolo Angela, punti 64 su 530, combattente;
189) Bernardi Angela, punti 61 su 530, combattente;
190) Montevecchi Emma, punti 59 su 530, orfana di guerra;
191) Cennamo Adele, punti 56,75 su 530, combattente;
192) Guidera Giovanna, punti 51,75 su 530, combatt., A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
193) Brugnoni Clelia, punti 49,75 su 530, orfana di guerra;
194) Guidera Giuseppina, punti 43,50 su 530, combatt., A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
195) Vegni Maria, punti 43,25 su 530, orfana di guerra;
196) Bressan Ines, punti 41,50 su 530, orfana di guerra;
197) Marini Antonietta, punti 16 su 530, combattente;
198) Da Broi Antonietta, punti 8,50 su 530, combattente;
199) Celledoni Palmira, orfana di guerra;
200) Loser Angelina, combattente.

Art. 2.

Le sottoindicate candidate sono dichiarate idonee nell'ordine seguente:

1) D'Emidio Candida, punti 77,50 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
2) Sordinelli Augusta, punti 77,25 su 530;
3) Porro Lelia, punti 77 su 530;
4) Masini Fausta, punti 76,75 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
5) Ducoster Anna, punti 76,50 su 530;
6) Immesi Marianna, punti 76,25 su 530;
7) Franchini Iria, punti 76 su 530;
8) Charrier Anna Maria, punti 75,75 su 530;
9) Saccà Bianca, punti 75,50 su 530;
10) Cajumi Marcella, punti 75 su 530;
11) De Mori Pia, punti 74,75 su 530;
12) Scaglia Beatrice, punti 74,50 su 530;
13) Sperandio Anita, punti 74,25 su 530;
14) Leone Giovanna, punti 74 su 530;
15) Canepa Catterina, punti 73,75 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
16) Zuanazzi Fabiola, punti 73,50 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
17) Allori Marta, punti 73,25 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
18) Maiello Felicia, punti 73 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
19) Alessandrello Carmela, punti 72,75 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
20) Bove Gemma, punti 72,50 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
21) Zava Maria, punti 72,25 su 530;
22) Spezia Antonina, punti 72 su 530;
23) Mazzaccara Anna, punti 71,75 su 530;
24) Caviglia Maria, punti 71,25 su 530;
25) Fusco Filomena, punti 70,75 su 530;
26) Marraffa Rosalia, punti 70 su 530;
27) Paoletti Pierina, punti 69,50 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
28) Rebecchi Gemma, punti 69 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
29) Ponzio Adelina, punti 68,50 su 530;
30) Lauretti Guglielmina, punti 68 su 530;
31) Bellini Egle, punti 67,75 su 530;
32) Schir Licia, punti 67,50 su 530;
33) Salerno Anita, punti 67 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
34) Colarizi Valeria, punti 66,75 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
35) Lombardo Maddalena, punti 66,60 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
36) Lazzeri Luigi, punti 66,25 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
37) Cassinari Albertina, punti 66 su 530;
38) Maffi Angelica, punti 65,75 su 530;
39) Rossi Pierina, punti 65,50 su 530;
40) Miniggio Felicia, punti 65,25 su 530;
41) Pirotto Maria, punti 65,10 su 530;
42) Severi Cristalli Elsa, punti 65,05 su 530;
43) Roberti Domenica, punti 65 su 530;
44) Santoro Maria, punti 64,75 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
45) Giulivi Maria, punti 64,50 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
46) Masotti Cristofoli Elisabetta, punti 64,25 su 530;
47) Asperti Maria, punti 63,75 su 530;
48) Arrighi Adriana, punti 63,50 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
49) Tobia Maria, punti 63,25 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
50) Tilli Elena, punti 63 su 530;
51) Trematore Olga, punti 62,75 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
52) Lombardo Teresa, punti 62,50 su 530;
53) Novaglia Amelia, punti 62,25 su 530;
54) Bellavigna Tersicore, punti 62 su 530;
55) Mazzocchi Luigia, punti 61,75 su 530;
56) Gandolfi Pia, punti 61,25 su 530;
57) Ferraro Carmela, punti 60,50 su 530;
58) Morrone Filomena, punti 60,25 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
59) Rolandi Maria Antonietta, punti 60,15 su 530;
60) Foco Evelina, punti 60 su 530;
61) Bazzoni Marina, punti 59,50 su 530;
62) Cavallaro Emanuela, punti 59,25 su 530;
63) Festa Anna Maria, punti 58,50 su 530;
64) Soletto Maria, punti 58,25, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
65) Paolazzi Virginia Giovanna, punti 58 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
66) D'Ascoli Maria Annina, punti 57,50 su 530, A.S.V non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
67) De Angelis Maria, punti 57,25 su 530;
68) Massari Vittoria, punti 57 su 530;
69) Blumel Maria, punti 56,60 su 530;
70) Massaioli Rachele, punti 56,50 su 530;
71) Di Cesare Angela, punti 55 su 530;
72) Robbiati Fasma, punti 54,75 su 530;
73) Manfredini Agostina Ada, punti 54,50 su 530;
74) Savio Valeria, punti 54,25 su 530;
75) Visconti di Oleggio Castello Anna Maria, punti 54 su 530;
76) Braico Antonia, punti 53,75 su 530;
77) Champvillair Editta, punti 53,50 su 530;
78) Gozzi Lelia, punti 53,25 su 530;
79) Ferri Emma, punti 53 su 530;
80) Negri Sebe, punti 52,75 su 530;
81) Cacciuottolo Francesca, punti 52,50 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
82) Novaglia Luigia, punti 52,25 su 530;
83) Migliavacca Vanda, punti 52 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
84) Jasbitz Giovanna, punti 51,50 su 530;
85) Perrone Rosa, punti 51,25 su 530;
86) Savagnone Angela, punti 51 su 530;
87) Moceo Provvidenza, punti 50,75 su 530;
88) Valenti Elisabetta, punti 50,50 su 530;
89) Raggi Agnese, punti 50,25 su 530;
90) Martini Adelinda, punti 50 su 530;
91) Nicoli Ofelia, punti 49,50 su 530;
92) De Angelis Egle, punti 49,25 su 530;
93) Dematteis Olimpia, punti 49 su 530;
94) Nicolato Concetta, punti 48,75 su 530;
95) D'Emidio Annunziata, punti 48,25 su 530;
96) Pomarici Clementina, punti 47,75 su 530;
97) Martini Ubaldina, punti 47,50 su 530;
98) Mariotti Miria, punti 47,25 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
99) Moglia Orsola, punti 47 su 530;
100) Verde Maria Giuseppa, punti 46,75 su 530;
101) Migliaccio Rita, punti 46,50 su 530;
102) Minozzi Maria, punti 46,25 su 530;
103) Soldano Francesca, punti 46 su 530;
104) Santacroce Eva, punti 45,75 su 530;
105) Mazzaccara Maria, punti 45,50 su 530;
106) Calò Filomena, punti 45,25 su 530;
107) Mirri Maria, punti 45 su 530;

108) Aguanno Vincenza, punti 44,75 su 530;
109) Angelucci Assunta, punti 44,50 su 530;
110) Braja Leda Maria, punti 44,25 su 530;
111) Vernetti Bianca, punti 44 su 530;
112) Fusco Rachele, punti 43,75 su 530;
113) Biora Giovanna, punti 43 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
114) Alma Francesca, punti 42,75 su 530;
115) Schiraldi Raffaella, punti 42,50 su 530;
116) Bertini Anna, punti 42,25 su 530;
117) Bosso Elena, punti 42 su 530;
118) Farina Giovanna, punti 41,75 su 530;
119) Pasero Teresa, punti 40 su 530;
120) Donato Fede, punti 40 su 530;
121) Ferriani Bice, punti 39,75 su 530;
122) Milano Maria, punti 39,50 su 530;
123) Febbraro Jolanda, punti 39,25 su 530;
124) Garella Vittorina, punti 39 su 530;
125) Cassano Adele, punti 38,75 su 530;
126) Gesone Giovanna, punti 38,50 su 530;
127) Soldateschi Maria Lucia, punti 38,25 su 530;
128) Boffelli Luigina, punti 38 su 530;
129) Casadei Maria, punti 37,50 su 530;
130) Sighinolfi Egidia, punti 37 su 530;
131) Console Maria, punti 36,50 su 530;
132) Rosa Irma, punti 35 su 530;
133) Piccioni Maria, punti 35 su 530;
134) De Marinis Elda, punti 35 su 530;
135) Martein Gina, punti 34,75 su 530;
136) Adragna Saveria punti 34,50 su 530;
137) Savona Giuseppa, punti 34,25 su 530;
138) Bertolino Rosalia, punti 34 su 530;
139) Pastacaldi Margherita, punti 33,75 su 530;
140) Gennari Mercedes, punti 33,50 su 530;
141) Sorge Lucia, punti 33,25 su 530;
142) Berlenda Claudia, punti 33 su 530;
143) De Nuntiis Irma, punti 32,50 su 530;
144) Camorani Dora, punti 32,25 su 530;
145) Ferrari Maria, punti 32 su 530;
146) Boetti Lucia, punti 31,75 su 530;
147) Tempesti Maria Luisa, punti 31,50 su 530;
148) D'Angelo Alberta, punti 31,25 su 530;
149) Marchionni Fernanda, punti 30 su 530;
150) Organo Raffaella, punti 29,75 su 530;
151) Bondente Paola, punti 29,50 su 530, A.S.V. non di ruolo con meno di due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
152) Muscinelli Laura, punti 29,25 su 530;
153) Oriolda Ida Letizia, punti 29 su 530;
154) Petrino Italia, punti 28,50 su 530;
155) Bazzi Elsa, punti 28,25 su 530;
156) Milano Filomena, punti 28 su 530;
157) Marini Maria, punti 25 su 530;
158) Gaudenzi Ornella, punti 25 su 530;
159) Cantoni Bianca, punti 24,75 su 530;
160) Pipitone Paola, punti 24,50 su 530;
161) Malpassi Rosina, punti 24,25 su 530;
162) Terrana Marianna, punti 24 su 530;
163) Joannoni Dina, punti 23,75 su 530;
164) Medori Assunta, punti 23,50 su 530;
165) De Philippis Bianca, punti 23 su 530, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
166) Reynaud Maria, punti 22,75 su 530;
167) Camporeale Giovanna, punti 22,50 su 530;
168) Ferrante Mattia, punti 22,50 su 530;
169) Salvaro Bruna Maria, punti 22 su 530;
170) Bellesi Luciana, punti 20 su 530;
171) Gragnoli Marianna, punti 18,75 su 530;
172) Betti Blandina, punti 17,75 su 530;
173) Fracassini Augusta, punti 16,25 su 530;
174) Panigatti Carla Maria, punti 15,50 su 530;
175) Giuria Anna, punti 15 su 530;
176) Calandro Giuseppa, punti 12,50 su 530;
177) De Vita Anna, punti 10,50 su 530;
178) Sandri Elena, punti 10 su 530;
179) Viviani Vara, punti 8,25 su 530;
180) Maccaferri Nelda, punti 7,50 su 530;
181) Di Palma Antonia, punti 7 su 530;
182) Roma Isabella, punti 6,50 su 530;
183) Spanu Maria Francesca, punti 6 su 530;
184) Mucchetti Tisbe, punti 5,75 su 530;
185) Fizzitelli Maria, punti 5,50 su 530;
186) Medda Gina, punti 5 su 530;
187) Calvelli Lucia, punti 4,25 su 530;
188) Feliciotti Assunta Maria, punti 2,75 su 530;
189) Bertossi Lea Bruna, punti 2,50 su 530;
190) Novelli Cesarina, punti 2 su 530;
191) Casini Graziella, punti 0,50 su 530;
192) Bresciani Emma;
193) Costa Angela;
194) Cassi Paolina.

Il segretario generale della Sanità pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge.

Roma, addì 30 dicembre 1947

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
PERROTTI

Registrato alla Corte dei conti addì 9 giugno 1948
Registro Presidenza n. 16, foglio n. 307

(2909)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Como.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Como in data 28 luglio 1947, n. 25588, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Como;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Como.

La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:

dott. Giuseppe Russo, vice-prefetto.

Membri:

prof. Augusto Giovanardi;
prof. Marcello Groppali;
prof. Giuseppe Penso, dell'Istituto superiore di Sanità;
prof. Luigi Bianchi.

Segretario:

dott. Alvaro Gomez Paloma.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Como.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura di Como.

Roma, addì 3 giugno 1948.

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(2905)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Asti.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto il proprio decreto 29 gennaio 1948, col quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Asti;
Vista la nota del Prefetto di Asti 23 aprile 1948, n. 6943, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il dott. Massimino D'Alessio col dott. Nicolò Butrico in qualità di presidente della Commissione predetta;

Decreta:

In sostituzione del dott. Massimino D'Alessio, è nominato presidente della Commissione giudicatrice di cui è cenno nelle premesse del presente decreto il dott. Nicolò Butrico, consigliere di prima classe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 8 giugno 1948

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(2903)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto il proprio decreto 27 febbraio 1948, col quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno;
Vista la nota del Prefetto di Ascoli Piceno 28 aprile 1948, n. 8673, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire, in qualità di componente della Commissione predetta, il dottor Francesco Stipa, trasferito ad altra sede, col prof. dott. Italo Barcaroli;

Decreta:

In sostituzione del dott. Francesco Stipa, chirurgo primario dell'ospedale civile di Ascoli Piceno, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno il professore dott. Italo Barcaroli, docente in patologia chirurgica e primario chirurgo dell'Ospedale civile di Fermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 8 giugno 1948

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(2904)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso per esami a trenta posti di grado 11° nel ruolo del personale direttivo postale telegrafico di 1ª categoria (gruppo A) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, riservato ai reduci.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 15 settembre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 26 novembre successivo, col quale è stato bandito un concorso per esami a trenta posti di grado 11° nel ruolo del personale direttivo postale telegrafico di 1ª categoria (gruppo *A*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (riservato ai reduci);
Visto l'art. 11 del decreto suddetto;

Decreta:

Le prove scritte del concorso predetto avranno luogo in Roma nel Palazzo degli esami (via Girolamo Induno n. 4) nei giorni 14, 15 e 16 luglio 1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 19 maggio 1948

Il Ministro: D'ARAGONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1948
Registro Ufficio risc. poste n. 3, *foglio n.* 221. — ALIFFI

(2983)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a dieci posti di grado 10° nel ruolo degli ingegneri specializzati di 1ª categoria (gruppo A) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, riservato ai reduci.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 15 settembre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 27 novembre successivo, col quale è stato bandito un concorso per esami a dieci posti di grado 10° nel ruolo degli ingegneri specializzati di 1ª categoria (gruppo *A*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (riservato ai reduci);
Visto l'art. 11 del decreto suddetto;

Decreta:

Le prove scritte del concorso predetto avranno luogo in Roma nel Palazzo degli esami (via Girolamo Induno n. 4) nei giorni 5, 6 e 7 luglio 1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 19 maggio 1948

Il Ministro: D'ARAGONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1948
Registro Ufficio risc. poste n. 3, *foglio n.* 222. — ALIFFI

(2984)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.